Agenzia delle Entrate

Provvedimento del 26/03/2007 - art. 1

Titolo del provvedimento:

Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali (56 studi di settore in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2006).

Titolo del documento:

Approvazione limiti ricavi o compensi

Testo:

IL DIRETTORE

dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente atto

Dispone:

- 1. Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti di ricavi o compensi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi alle attivita' comprese nei 56 studi di settore, in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2006, approvati con decreti ministeriali del 20 marzo 2007. I predetti limiti, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2, sono utilizzati al fine di verificare l'ammissibilita' al regime fiscale delle attivita' marginali.
- 2. I contribuenti che svolgono due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attivita' marginali prendendo in considerazione i ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attivita' prevalente.
- 3. I contribuenti a cui risultano applicabili i 56 studi di settore approvati con decreti ministeriali del 20 marzo 2007 e che intendono avvalersi, a partire dal periodo d'imposta 2007, del regime agevolato di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono presentare domanda all'ufficio locale, competente in ragione del domicilio fiscale, entro il 31 maggio 2007.
- 4. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla scelta per il regime fiscale delle attivita' marginali, di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, valevole a decorrere dal periodo d'imposta 2007, la cui comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate sia stata regolarmente effettuata entro il 31 gennaio 2007, avvalendosi dei limiti dei ricavi o compensi stabiliti con i previgenti provvedimenti.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali, stabilisce, per le attivita' comprese nei 56 studi di settore, in vigore dal periodo d'imposta 2006, approvati con decreti ministeriali del 20 marzo 2007, il limite dei ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo.

Per questi studi si e' proceduto alla determinazione di nuovi limiti di ricavi o compensi entro cui ci si puo' avvalere del regime fiscale agevolato delle attivita' marginali.

Coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto dirigenziale 25 marzo 2002, i contribuenti che esercitano

due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attivita' marginali tenendo conto dei ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attivita' prevalente.

Il provvedimento prevede, altresi', che i contribuenti a cui risultano applicabili i 56 studi, approvati con decreto ministeriale del 20 marzo 2007, che intendano avvalersi del regime agevolato a decorrere dal 2007, possano presentare apposita domanda all'Ufficio locale, competente in ragione del domicilio fiscale, entro il 31 maggio 2007.

Tale termine che differisce da quello previsto dal comma 3, dell'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consentira' una piu' agevole presentazione delle domande da parte dei contribuenti interessati.

Per i contribuenti che si sono avvalsi del predetto regime fiscale delle attivita' marginali, valevole a decorrere dal periodo d'imposta 2007, che hanno regolarmente effettuato la relativa comunicazione entro il 31 gennaio 2007 avvalendosi dei previgenti limiti dei ricavi o compensi, vengono fatti salvi gli effetti derivanti da tale comunicazione.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73 comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) disciplina degli studi di settore e del regime delle attivita' marginali:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;

legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;

legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): Individuazione delle modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni;

legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 14): disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 gennaio 2002: modalita' di riduzione dei ricavi e compensi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti marginali;

decreto ministeriale 31 luglio 1998: Modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio e 21 dicembre 2000, e 19 aprile 2001: Individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio e 25 febbraio 2000, 16 febbraio e 20 marzo 2001: Approvazione degli studi di

settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture, dei servizi del commercio e delle attivita' professionali;

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 15 febbraio, 8 marzo e 25 marzo 2002, 21 febbraio, 6 marzo e 24 dicembre 2003, 18 marzo 2004 come rettificati dal decreto del 23 aprile 2004, 17 e 24 marzo 2005, 5 aprile 2006: Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attivita' professionali;

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002: Disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003: Approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche;

decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007: approvazione di 56 studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e dei professionisti.

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.